

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

(N. 272-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica
nella seduta del 2 febbraio 1977*

*modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei
deputati nella seduta del 12 maggio 1977 (V. Stampato n. 1118)*

d'iniziativa dei senatori MIRAGLIA, DI NICOLA, GADALETA e GIACALONE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1977*

Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974,
n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei
vini da pasto di produzione nazionale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il 1976 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 7454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrispondente esercizio, intendendosi a tal fine ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 marzo 1974, n. 179.

Per l'utilizzo della predetta disponibilità deve intendersi applicabile la legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179.

Soppresso.

Identico.

Art. 3.

Identico.